



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA

SENTENZA	
Nr.	1848
In data	06/12/2012
Nr. Cron.	7937
Nr. Rep.	3981

SEZIONE SECONDA

Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 *sexies* C.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 9349/06 R. G.
promossa da

██████████

- Attore -

rappresentato e difeso dagli Avv. S. Simonini del Foro di Modena

CONTRO

██████████

- Convenuto -

rappresentati e difesi dagli Avv. F. Bazzani e L. Pazzaglia del Foro di Modena;

in punto a: accertamento proprietà.

All'odierna udienza la causa è stata assegnata a decisione, su precisazione delle conclusioni come da sopraesteso verbale e, dopo discussione orale, è stata data lettura dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto.

Svolgimento del processo.

1. Come da atti di causa e sopraesteso verbale d'udienza.

Motivi della decisione.

2. Le domande attoree, volte ad accertare e <<1) *Accertarsi e dichiararsi la proprietà in capo al sig. ██████████ del diritto alla occupazione perpetua nel Cimitero di ██████████ (MO) della cripta ██████ - campo ██████ - viale destro centrale;*

2) *Ordinarsi alla sig.ra ██████████, madre della defunta ██████████ di immediatamente liberare e svuotare il predetto loculo, ex art. 948 cc;*

3) *Condannare la sig.ra ██████████ al risarcimento dei danni patiti dall'attore per l'occupazione indebita ed illegittima nella misura che risulterà in corso di causa o secondo il*

prudente apprezzamento del Giudice e/o secondo equità>>, non sono risultate fondate. La pretesa di parte attrice viene, infatti, smentita dall'istruttoria svolta.

3. L'attore [REDACTED], in quanto fratello ed unico erede di [REDACTED], assume di essere l'unico proprietario del diritto di cui a una concessione cimiteriale del [REDACTED]/1971, di occupazione perpetua di una cripta nel Cimitero di [REDACTED] (MO), a suo tempo rilasciata a [REDACTED] ciò in quanto secondo il regolamento comunale di polizia mortuaria e secondo le norme del codice civile, nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta alle persone indicate nell'atto di concessione ed alle persone della loro famiglia, intendendosi per tali anzitutto il coniuge, poi i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera ed i fratelli e le sorelle.

Nella predetta area vi sono tre loculi: in uno di questi è sepolta la salma di [REDACTED] fondatore del sepolcro; nel secondo si trova il corpo del marito della stessa ([REDACTED]); il terzo è occupato dai resti di [REDACTED], figlia di [REDACTED], nipote di [REDACTED] e quindi anche dell'attore stesso.

Pertanto, assumendo che l'autorizzazione alla sepoltura di [REDACTED], deceduta per incidente stradale a ventitré anni, era stata a suo tempo effettuata da [REDACTED] solo in via temporanea, l'attore chiede la liberazione del tumulo, con rimozione delle spoglie di [REDACTED]

4. Parte convenuta contesta che l'autorizzazione alla sepoltura di [REDACTED] non era stata effettuata da [REDACTED] solo in via temporanea, ma la stessa aveva espresso la volontà che la pronipote rimanesse per sempre accanto a sé nel tumulo.

I testimoni assunti hanno confermato che [REDACTED] aveva espresso tale volontà: due testi ([REDACTED]) indotti da parte attrice hanno riferito che la volontà espressa riguardava solo una tumulazione temporanea; due testi di parte convenuta hanno riferito che la volontà espressa era quella di una collocazione definitiva, e che tale volontà è sempre stata ribadita anche in seguito, per anni, in ogni colloquio avuto con [REDACTED] prima della sua morte.

La documentazione prodotta evidenzia l'esistenza di una concessione cimiteriale per un sepolcro familiare: nell'atto di concessione (doc. n. 1 di parte attrice) è chiaramente indicato che l'acquisto della concessione avviene "per sé e i familiari".

5. Alla stregua dell'istruttoria esperita, quindi, il diritto di proprietà dell'attore non è in contestazione, non essendo dubbio l'intervenuto trasferimento per successione ereditaria.

Ciò non comporta, tuttavia, l'inesistenza del diritto al sepolcro di [REDACTED], con conseguente diritto di farne rimuovere la sepoltura.

Infatti, il diritto di sepolcro è un diritto reale, che deriva dalla concessione amministrativa traslativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale allo scopo di edificazione di una tomba. Le modalità di esercizio di tale diritto sono rimesse all'autonomia negoziale; tale diritto di natura reale, cosiddetto diritto di sepolcro), costituisce un istituto complesso, scomponibile in più fattispecie: si distingue anzitutto un diritto primario al sepolcro, inteso come diritto ad essere seppellito ovvero a seppellire altri in un determinato sepolcro, diritto distinto a sua volta in sepolcro ereditario e sepolcro familiare o gentilizio; vi è poi un diritto sul sepolcro inteso in senso stretto, come diritto sul manufatto che accoglie le salme; si individua infine, ed è un accessorio dei due precedenti, un diritto secondario al sepolcro inteso come diritto di accedervi fisicamente (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 30/04/2010, n. 1659). Il diritto di natura reale è assimilabile al diritto di superficie, e la sua manifestazione è costituita prima dalla edificazione, poi dalla sepoltura. Il diritto primario al sepolcro si divide in familiare e successorio: secondo interpretazione costante, per distinguere lo "jus sepulchri iure sanguinis" da quello "iure successionis" occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell'edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro "sibi familiaeque suae" (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 13/11/2006, n. 2198). In quest'ottica si precisa che: <<nell'ipotesi di sepolcro cd. ereditario il diritto di esservi inumato è direttamente dipendente dalla qualità di erede, mentre nell'ipotesi di sepolcro cd. gentilizio quest'ultimo deve intendersi destinato dal fondatore "sibi familiaeque", per cui, in assenza di volontà in senso contrario del fondatore, volontà esplicita o ricavabile da indubbi elementi probatori anche d'ordine sintomatico, il diritto ad esservi inumato spetta "iure sanguinis" a tutti i discendenti del fondatore stesso, nonché, a prescindere dalle vicende proprietarie derivanti dal diritto successorio, ai rispettivi coniugi ed ai parenti collaterali, a prescindere dal sesso, dal passaggio a nuove nozze, dalla qualità di figli di madre nubile, fermo restando che, venuti meno i discendenti di sangue, non potrà che residuare la titolarità per diritto ereditario, e che, esauriti i parenti diretti, la presenza di collaterali impedisce, in sé, che il sepolcro si trasformi da gentilizio in ereditario>> (Corte appello Catania, 13/06/2011, in: Dir. famiglia 2012, 1, 278).

Dunque, <<in assenza di una diversa espressa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae e la sua fondazione conferisce, quindi, il diritto alla sepoltura al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti nonché, sempre salvo diversa volontà del fondatore, ai coniugi di questi ultimi, dovendosi dare in questa materia alla parola "famiglia" un'accezione ampia, conseguendo dalla natura familiare del sepolcro l'inapplicabilità della regola della successio possessionis prevista dall'art. 1146, 1 comma, c.c., (relativa solo al sepolcro

ereditario, e non a quello familiare)>>> (cfr. Tribunale Trapani, 12/09/2006, in: Redazione Giuffrè 2007)

6. Nel caso di specie, quindi, considerato che la fondatrice del sepolcro, di tipo familiare, priva di discendenti diretti, ha espressamente manifestato la volontà di costituire il diritto di sepolcro a favore della pronipote, discendente in via collaterale, quale componente della sua famiglia nel senso ampio che si deve attribuire alla parola in questa materia, la domanda di liberare e svuotare il loculo non può essere accolta; conseguentemente va respinta anche la domanda di risarcimento danni per illegittima occupazione.

7. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 C.p.c., secondo costante ed uniforme interpretazione l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo, consistente nell'avere l'opponente agito con mala fede (dolo) o colpa grave, e l'elemento oggettivo, rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento, ciò che si ha quando appunto controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza di detto comportamento processuale, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza.

In base agli esposti principi, ed alla considerazione che, nel caso di specie, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni non ha dato alcuna prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una controversia giudiziaria infondata (danno integralmente risarcibile con la rifusione delle spese legali), né in particolare dell'ammontare di detto danno, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza, la domanda riconvenzionale del convenuto risulta infondata.

8. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, anche riconvenzionale, delle parti, respinta;


rigetta le domande svolte da [REDAZIONE] nei confronti di [REDAZIONE] con atto di citazione notificato in data 6/12/06;

dichiara tenuto e condanna [redacted] a rifondere a [redacted] le spese processuali che liquida in complessivi €. 2.500,00, oltre ad accessori dovuti per legge.

Così deciso in Modena, il giorno 6/12/12, con lettura in udienza e contestuale deposito in Cancelleria.

Il Giudice istruttore

(Dr. G. Pagliani)



TRIBUNALE DI MODENA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 6 DIC. 2012
IL CANCELLIERE
Maria Letizia Spampinato

TRIBUNALE DI MODENA
E' CORRETTAMENTE
- 6 DIC. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Letizia Spampinato

Comunicata per via
telematica alle parti costituite.
In data 06/12/2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Letizia Spampinato